



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

OGGETTO: Linee guida in materia di campionatura e distruzione di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che non è né opportuno né necessario custodire ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sequestrata presso l'Ufficio Corpi di reato;

Letto l'art. 87 d.P.R. n. 309/1990, secondo cui:

“...

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985¹.

**PREVEDE LE SEGUENTI LINEE GUIDA IN MATERIA DI DISTRUZIONE DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE**

Con decorrenza 1° marzo 2023:

- a) la sostanza stupefacente sequestrata sarà, di norma e salva diversa valutazione del PM assegnatario, provvisoriamente custodita dalla polizia giudiziaria operante;
- b) decorso il termine per la proposizione del riesame avverso il decreto di sequestro o il decreto di convalida del sequestro (ovvero all'esito della definitività del provvedimento di rigetto del riesame eventualmente proposto), il pubblico ministero assegnatario disporrà il prelievo di uno o più campioni in misura non superiore a 100 grammi, con le modalità previste dall'art. 364 c.p.p. (avviso all'indagato e al difensore almeno 24 ore prima del compimento della campionatura) e la distruzione della parte relativa, delegando la polizia giudiziaria operante;
- c) i reperti campionati saranno consegnati dalla polizia giudiziaria all'Ufficio Corpi di reato del Tribunale, dando atto che trattasi di campione in misura non superiore a 100 grammi;
- d) il pubblico ministero assegnatario, con provvedimento motivato, potrà disporre che non si proceda a campionatura e distruzione della sostanza residua se ciò appaia assolutamente necessario per il prosieguo delle indagini.

¹ La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento. Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali. La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali: tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume; velocità media dei gas nella sezione d'ingresso: 10 m/s; tempo di contatto: 2 s; temperatura dei fumi: 1050 °C. Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di combustione.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- a) al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza;
- b) alle Colleghe e ai Colleghi;
- c) alle Direttrici e al Direttore;
- d) alle Responsabili delle Segreterie dei Magistrati (compresa la Sezione DAS) e al personale di polizia giudiziario che collabora con le colleghe e i colleghi;
- e) al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli per opportuna conoscenza e per l'eventuale diramazione al personale dell'Ufficio Corpi di reato del tribunale.

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.

Tivoli, 23 febbraio 2023

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto